

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.9.2010
COM(2010) 508 definitivo

2010/0261 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

(codificazione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto della normale procedura di adozione degli atti dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore³. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato IV, parte A, della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, della direttiva 70/157/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato V della direttiva codificata.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

**(codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:



- (1) La direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore⁶ è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁷. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
-

↓ 2007/34/CE considerando 1
(adattato)

- (2) La direttiva 70/157/CEE è una delle direttive particolari adottate del sistema di omologazione CE prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.

⁷ V. allegato IV, parte A.

destinati a tali veicoli (direttiva quadro)⁸ e stabilisce delle prescrizioni tecniche concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore. Queste prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2007/46/CE. Di conseguenza, le disposizioni stabilite nella direttiva 2007/46/CE attinenti sistemi, componenti e entità tecniche separate per i veicoli si applicano alla presente direttiva.

↓ 2007/34/CE considerando 4
(adattato)

- (3) È opportuno tenere conto dei requisiti tecnici istituiti dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) nelle proprie normative corrispondenti allegate all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché sulle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni concesse in base a tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")⁹.
- (4) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato IV, parte B,

↓ 70/157/CEE
→₁ 96/20/CE Art. 1, par. 1, tratt. 1

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie e dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.

↓ 99/101/CE (adattato)

Articolo 2

1. Se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva gli Stati membri non possono, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento:

- (a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale;

⁸ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁹ Pubblicato quale allegato I della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

- (b) rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita, la messa in circolazione o utilizzo dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento.

2. Se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva , gli Stati membri:

- (a) non possono rilasciare l'omologazione CE;
- (b) devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale

di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento.

3. In deroga al paragrafo 2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle versioni della direttiva 70/157/CEE precedenti la versione risultante dalle modifiche introdotte dalla direttiva 1999/101/CE , purché tali dispositivi:

- (a) siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione;
- (b) siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

↓ 81/334/CEE Art. 1, par. 1,
(adattato)
→₁ 96/20/CE Art. 1, par. 1, tratt. 2

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un elemento di dispositivo di scarico , considerato quale entità tecnica, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico:

- (a) se il veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato I per quanto riguarda il livello sonoro ed il dispositivo di scarico:
- (b) se l'elemento di siffatto dispositivo di scarico , considerato quale entità tecnica a norma dell'→₁ articolo 3, paragrafo 25 ← della direttiva 2007/46/CE, è conforme alle prescrizioni dell'allegato II della presente direttiva .

↓ 81/334/CEE Art. 1, par. 2
(adattato)
→₁ 96/20/CE Art. 1, par. 1, tratt. 2

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare la messa in circolazione di un elemento di un dispositivo di scarico , considerato quale entità tecnica a norma dell'→₁ articolo 3, paragrafo 25 ← della direttiva 2007/46/CE, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso o il dispositivo di scarico qualora, a norma dell'articolo 3 della presente

direttiva , detto dispositivo od elemento corrisponda ad un tipo per il quale è stata concessa l'omologazione.

↓ 92/97/CEE (adattato)

2. Gli Stati membri vietano la prima messa in circolazione dei veicoli a motore il cui livello sonoro o il cui dispositivo di scappamento non siano conformi agli allegati della presente direttiva.

↓ 70/157/CEE (adattato)
→₁ 96/20/CE Art. 1, par. 1, tratt. 3
→₂ 81/334/CEE Art. 1, par. 3

Articolo 5

Le modifiche che sono necessarie per adattare al progresso tecnico le prescrizioni →₁ degli allegati I, II e III ←, eccetto quelle dei →₂ punti 2.1 e 2.2 dell'allegato I ←, sono adottate a norma della procedura riferita all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE .

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

↓

Articolo 7

La direttiva 70/157/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato V.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Elenco degli allegati

- ALLEGATO I: Disposizioni per l' omologazione CE di un veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro
- Appendice 1:* Scheda informativa
- Appendice 2:* Modello di scheda di omologazione CE
- Addendum alla scheda di omologazione CE
- ALLEGATO II: Disposizioni amministrative relative per l' omologazione CE di dispositivi di scarico in quanto entità tecniche (dispositivi silenziatori di scarico di sostituzione)
- Appendice 1:* Scheda informativa
- Appendice 2:* Modello di scheda di omologazione CE
- Addendum alla scheda di omologazione CE
- Appendice 3:* Esempio di marchio di omologazione CE
- ALLEGATO III: Prescrizioni tecniche
- ALLEGATO IV: Parte A, Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive / Parte B, Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale
- ALLEGATO V: Tavola di concordanza
-

ALLEGATO I

⊗ DISPOSIZIONI PER L' ⊗ OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO A MOTORE PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO SONORO

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

- 1.1. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il livello sonoro deve essere presentata dal costruttore del veicolo.
- 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
- 1.3. Il costruttore dovrà presentare al servizio tecnico incaricato delle prove un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.
- 1.4. A richiesta del servizio tecnico saranno inoltre presentati un campione del dispositivo di scarico ed un motore avente cilindrata e potenza almeno pari a quelle del motore montato sul tipo di veicolo da omologare.

2. LIVELLO SONORO DEL VEICOLO IN MOVIMENTO

2.1. Valori limite

Il livello sonoro misurato conformemente alle disposizioni dell'allegato III non deve superare i seguenti limiti:

| Categorie di veicoli | Valori limite espressi in dB(A) |
|--|---------------------------------|
| 2.1.1. Veicoli per il trasporto di persone con non oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente. | 74 |
| 2.1.2. Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente e con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t e: | |
| 2.1.2.1. con motore di potenza inferiore a 150 kW, | 78 |
| 2.1.2.2. con motore di potenza pari o superiore a 150 kW. | 80 |
| 2.1.3. Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente veicoli per il trasporto di merci: | |

| | |
|---|----|
| 2.1.3.1. con massa massima autorizzata non superiore a 2 t, | 76 |
| 2.1.3.2. con massa massima autorizzata superiore a 2 t, ma non superiore a 3,5 t. | 77 |
| 2.1.4. Veicoli per il trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t: | |
| 2.1.4.1. con motore di potenza inferiore a 75 kW, | 77 |
| 2.1.4.2. con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW, | 78 |
| 2.1.4.3. con motore di potenza pari o superiore a 150 kW. | 80 |

Tuttavia:

- per i veicoli delle categorie 2.1.1 e 2.1.3, che siano muniti di un motore diesel a iniezione diretta, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A),
- per i veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 2 tonnellate e progettati per essere utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza inferiore a 150 kW e di 2 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza pari o superiore a 150 kW,
- per i veicoli della categoria 2.1.1, muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a 140 kW, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima superiore a 75 kW/t, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), se la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia è superiore a 61 km/h.

2.2. Interpretazione dei risultati

- 2.2.1. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB(A).
- 2.2.2. Le misure sono considerate valide se il divario fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo non supera 2 dB(A).
- 2.2.3. Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misure. Se questo valore è superiore di 1 dB(A) al livello massimo ammesso per la categoria alla quale appartiene il veicolo in prova, si procede ad una seconda serie di due misurazioni dalla stessa posizione del microfono. Tre dei quattro risultati così ottenuti da tale posizione devono rientrare nei limiti prescritti.

3. ISCRIZIONI

- 3.1. Su ciascuno degli elementi del dispositivo di scarico e di aspirazione, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve figurare quanto segue:
 - 3.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante dei dispositivi e dei loro elementi;
 - 3.1.2. la denominazione commerciale data dal fabbricante.
- 3.2. Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

- 4.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE.
- 4.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.
- 4.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

- 5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 12 della direttiva 2007/46/CE.
- 6.2. Disposizioni particolari:
 - 6.2.1. Le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 2007/46/CE sono quelle specificate nell'allegato 7 del regolamento UN/ECE n. 51 di cui all'allegato III della presente direttiva;
 - 6.2.2. Le verifiche di cui al punto 3 dell'allegato X della direttiva 2007/46/CE vengono eseguite di norma a cadenza biennale.

Appendice 1

Scheda informativa n. [...] ai sensi dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE¹⁰ del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento (direttiva [...]/.../...)

Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. Considerazioni generali

- 0.1. Marca (ragione sociale):
- 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo (c):
- 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
- 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):
- 1.6. Posizione e disposizione del motore:

2. Masse e dimensioni (e) (in kg e mm) (con eventuale riferimento ai disegni)

- 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:
 - 2.4.1. Per telai non carrozzati:
 - 2.4.1.1. Lunghezza (j):
 - 2.4.1.2. Larghezza (k):

¹⁰ I numeri relativi alle voci e le note a piè di pagina utilizzati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli riportati nell'allegato I della direttiva 2007/46/CE. Le voci che non hanno attinenza con lo scopo della presente direttiva sono omesse.

2.4.2. Per telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza (j):

2.4.2.2. Larghezza (k):

2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria con equipaggiamento standard (compresi il liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburanti, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima):

3. Motopulsore (q)

3.1. Costruttore:

3.1.1. Codice motore costruttore: (come contrassegnato sul motore, o altri mezzi di identificazione)

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi¹¹

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:

3.2.1.2.3. Ordine di accensione:

3.2.1.3. Cilindrata (s): ... cm³

3.2.1.8. Potenza netta massima (t): ... kW a ... giri/min (dichiarata dal costruttore)

3.2.4. Alimentazione del carburante

3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no¹²

3.2.4.1.2. Tipo/i:

3.2.4.1.3. Numero:

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no¹³

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza¹⁴

3.2.4.2.4. Regolatore

3.2.4.2.4.1. Tipo:

3.2.4.2.4.2.1. Punto di intercettazione sotto carico: ... min⁻¹

¹¹ Cancellare la dicitura inutile.

¹² Cancellare la dicitura inutile.

¹³ Cancellare la dicitura inutile.

¹⁴ Cancellare la dicitura inutile.

3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no¹⁵

3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: collettore di aspirazione a punto singolo/multiplo¹⁶/iniezione diretta/altro specificare¹⁷

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni; oppure

3.2.8.4.2.1. Marca/marche:

3.2.8.4.2.2. Tipo/i:

3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni; oppure

3.2.8.4.3.1. Marca/marche:

3.2.8.4.3.2. Tipo/i:

3.2.9. Sistema di scarico

3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico:

3.2.9.4. Silenziatore(i) di scarico:

(silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore):

3.2.9.5. Ubicazione dell'uscita dello scarico:

3.2.9.6. Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi:

3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no¹⁸

3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi:

3.3. Motore elettrico

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione):

3.3.1.1. Massima potenza oraria: ... kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: ... V

3.4. Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di detti motori o propulsori):

¹⁵ Cancellare la dicitura inutile.

¹⁶ Cancellare la dicitura inutile.

¹⁷ Cancellare la dicitura inutile.

¹⁸ Cancellare la dicitura inutile.

4. Trasmissione (v)

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.6. Marcia

| Attrezzo | Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio) | Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice) | Rapporti totali di trasmissione |
|--|--|---|---------------------------------------|
| Massimo per cambio continuo ¹⁹ | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |
| Minimo per cambio continuo ²⁰ | | | |
| Retromarcia | | | |

4.7. Velocità massima del veicolo (e marcia con la quale essa è ottenuta) (in km/h) (w):

6. Sospensioni

6.6. Pneumatici e ruote

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. asse 1:

6.6.2.2. asse 2:

6.6.2.3. asse 3:

6.6.2.4. asse 4:

ecc.

¹⁹ Trasmissione variabile continua.

²⁰ Trasmissione variabile continua.

9. Carrozzeria (non applicabile ai veicoli della categoria M₁)

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.2. Materiali utilizzati e metodo di costruzione

12. Varie

12.5. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci):

Informazioni supplementari in caso di veicoli fuoristrada:

1.3. Numero di assi e di ruote:

2.4.1. Per telai non carrozzati:

2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): ... gradi

2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): ... gradi

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE)

2.4.1.6.1. Tra gli assi:

2.4.1.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.4.1.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): ... gradi

2.4.2. Per telaio carrozzato

2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na): ... gradi

2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): ... gradi

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE)

2.4.2.6.1. Tra gli assi:

2.4.2.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.4.2.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.4.2.7. Angolo di rampa (nc): ... gradi

2.15. Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio): ... %

4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/opzionale²¹

Data e numero della pratica

²¹ Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 2

MODELLO

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

(Formato massimo A4 (210 × 297 mm))

| |
|--------------------------------|
| Timbro dell'amministrazione |
|--------------------------------|

Comunicazione concernente:

- Comunicazione concernente²²
- la proroga dell'omologazione²³
- il rifiuto dell'omologazione²⁴
- la revoca dell'omologazione²⁵

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica²⁶ con riferimento alla direttiva [.../.../CEE], modificata da ultimo dalla direttiva [.../.../CE].

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

- 0.1. Marca (ragione sociale):
- 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica^{27 28}
- 0.3.1. Posizione della macchina:
- 0.4. Categoria del veicolo²⁹:

²² Cancellare la dicitura inutile.

²³ Cancellare la dicitura inutile.

²⁴ Cancellare la dicitura inutile.

²⁵ Cancellare la dicitura inutile.

²⁶ Cancellare la dicitura inutile.

²⁷ Cancellare la dicitura inutile.

²⁸ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

²⁹ Definita nell'allegato II, sezione A della direttiva 2007/46/CE.

- 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

- 1. Ulteriori informazioni (se pertinente): cfr. addendum
 - 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
 - 3. Data del verbale di prova:
 - 4. Numero del verbale di prova:
 - 5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
 - 6. Luogo:
 - 7. Data:
 - 8. Firma:
 - 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.
-

Addendum alla scheda di omologazione CE n. [...]

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva [.../.../...]

1. Informazioni supplementari:
 - 1.1. Se del caso, elenco dei veicoli contemplati dal punto 3.1.2.3.2.3 dell'allegato III del regolamento UN/ECE n. 51:
 - 1.2. Motore
 - 1.2.1. Costruttore:
 - 1.2.2. Tipo
 - 1.2.3. Modello:
 - 1.2.4. Potenza massima netta ... kW a ... giri/min⁻¹
 - 1.3. Trasmissione: Cambio automatico/non automatico³⁰
 - 1.3.1. Numero di marce:
 - 1.4. Apparecchiatura
 - 1.4.1. Silenziatore di scarico
 - 1.4.1.1. Costruttore:
 - 1.4.1.2. Modello:
 - 1.4.1.3. Tipo: ... secondo disegno n. ...
 - 1.4.2. Silenziatore di aspirazione
 - 1.4.2.1. Costruttore:
 - 1.4.2.2. Modello:
 - 1.4.2.3. Tipo: ... secondo disegno n. ...
 - 1.5. Dimensione pneumatici:
 - 1.5.1. Descrizione del tipo di pneumatici usato per la prova di omologazione:

³⁰ Cancellare la dicitura inutile.

1.6. Misurazioni

1.6.1. Livello sonoro del veicolo in movimento:

| Risultati di misurazione | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | Sinistra dB(A) ³¹ | Destra dB(A) ³² | Posizione della leva del cambio |
| Prima misurazione | | | |
| Seconda misurazione | | | |
| Terza misurazione | | | |
| Quarta misurazione | | | |
| Risultato della prova: ... dB(A)/E ³³ | | | |

1.6.2. Livello sonoro del veicolo fermo:

| Risultati di misurazione | | |
|--|-------|--------|
| | dB(A) | Motore |
| Prima misurazione | | |
| Seconda misurazione | | |
| Terza misurazione | | |
| Risultato della prova: ... dB(A) ³⁴ | | |

³¹ I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB(A), conformemente alle disposizioni del punto 2.2.1 dell'allegato I.

³² I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB(A), conformemente alle disposizioni del punto 2.2.1 dell'allegato I.

³³ «E» indica che le misurazioni in questione sono state effettuate conformemente alla presente direttiva.

³⁴ «E» indica che le misurazioni in questione sono state effettuate conformemente alla presente direttiva.

1.6.3. Livello sonoro del rumore dovuto all'aria compressa:

| Risultati di misurazione | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Sinistra dB(A) ³⁵ | Sinistra dB(A) ³⁶ |
| Prima misurazione | | |
| Seconda misurazione | | |
| Terza misurazione | | |
| Quarta misurazione | | |
| Risultato della prova: ... dB(A) | | |

5. Eventuali osservazioni:

³⁵ I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB(A), conformemente alle disposizioni del punto 2.2.1 dell'allegato I.

³⁶ I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB(A), conformemente alle disposizioni del punto 2.2.1 dell'allegato I.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE PER L'OMOLOGAZIONE CE DI DISPOSITIVI ☒ DI SCARICO ☒ IN QUANTO ENTITÀ TECNICHE (DISPOSITIVI SILENZIATORI DI SCARICO DI SOSTITUZIONE)

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE per un dispositivo di scarico di sostituzione o per elementi di detto dispositivo in quanto entità tecnica è presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante di detta entità tecnica.
- 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
- 1.3. Su domanda del servizio tecnico il richiedente deve presentare:
 - 1.3.1. due campioni del dispositivo per il quale è richiesta l'omologazione CE,
 - 1.3.2. un dispositivo silenziatore di scarico conforme a quello originariamente montato sul veicolo all'atto dell'omologazione CE,
 - 1.3.3. un veicolo rappresentativo del tipo su cui deve essere montato il dispositivo, conforme ai requisiti di cui al punto 4.1 dell'allegato 7 del regolamento n. 51 dell'UN/ECE di cui all'allegato III della presente direttiva,
 - 1.3.4. un motore isolato che corrisponda al tipo di veicolo descritto ai punti precedenti.

2. ISCRIZIONI

- 2.4.1. Sul dispositivo silenziatore di sostituzione o sugli elementi di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve essere apposto quanto segue:
 - 2.4.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante del dispositivo silenziatore di sostituzione e dei suoi elementi,
 - 2.4.1.2. la denominazione commerciale data dal fabbricante.
- 2.4.2. Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

- 3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE.
- 3.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

- 3.3. A ciascun tipo di dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo omologato in quanto entità tecnica viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE; la sezione 3 del numero di omologazione indica il numero della direttiva di adeguamento applicabile alla data dell'omologazione del veicolo. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo silenziatore di sostituzione o componente dello stesso.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

- 4.1. Ogni dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio e i tubi, conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE.

- 4.2. Il marchio di omologazione CE è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

«1» per la Germania,

«2» per la Francia,

«3» per l'Italia,

«4» per i Paesi Bassi,

«5» per la Svezia,

«6» per il Belgio,

«7» per l'Ungheria,

«8» per la Repubblica ceca,

«9» per la Spagna,

«11» per il Regno Unito,

«12» per l'Austria,

«13» per il Lussemburgo,

«17» per la Finlandia,

«18» per la Danimarca,

«19» per la Romania,

«20» per la Polonia,

«21» per il Portogallo,

«23» per la Grecia,

- «24» per l'Irlanda,
- «26» per la Slovenia,
- «27» per la Slovacchia,
- «29» per l'Estonia,
- «32» per la Lettonia,
- «34» per la Bulgaria,
- «36» per la Lituania,
- «49» per Cipro,
- «50» per Malta.

Il marchio deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 70/157/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la direttiva 70/157/CEE, il numero progressivo è 00; Per la direttiva 77/212/CEE, il numero progressivo è 01; per la direttiva 84/424/CEE, il numero progressivo è 02; per la direttiva 92/97/CEE e per la direttiva 2007/34/CE il numero progressivo è 03. Il numero progressivo 03 rispecchia inoltre i requisiti tecnici della serie di modifiche 00 del regolamento n. 59 dell'UN/ECE.

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere indelebile e risultare chiaramente leggibile anche quando il dispositivo di scarico di sostituzione od elemento di detto dispositivo viene montato sul veicolo.

4.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 3.

5. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articoli 13, 14, 15 16 e all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 12 della direttiva 2007/46/CE.

6.2. Disposizioni particolari:

- 6.2.1. Le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 2007/46/CE sono quelle prescritte nell'allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 59 di cui all'allegato III della presente direttiva;
 - 6.2.2. Le verifiche di cui al punto 3 dell'allegato X della direttiva 2007/46/CE vengono eseguite di norma a cadenza biennale.
-

Appendice 1

Scheda informativa n. [...] relativa all'omologazione CE come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore (direttiva [.../.../...])

Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. Considerazioni generali

- 0.1. Marca (ragione sociale):
- 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
- 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante:
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. Descrizione del veicolo al quale è destinato il dispositivo (se il dispositivo è destinato a essere installato su più di un tipo di veicolo le informazioni richieste sotto questo punto devono essere fornite per ciascun tipo interessato)

- 1.1. Marca (ragione sociale):
- 1.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
- 1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:
- 1.4. Categoria di veicolo:
- 1.5. Numero di omologazione CE per quanto riguarda il livello sonoro:
- 1.6. Tutte le informazioni specificate ai punti da 1.1 a 1.5 della scheda di omologazione del veicolo (allegato I, appendice 2, della presente direttiva):

2. Descrizione del dispositivo

- 2.1. Descrizione del dispositivo silenziatore di sostituzione con indicazione della posizione relativa di ciascun elemento del dispositivo, nonché le istruzioni di montaggio:

- 2.2. Disegni dettagliati di ciascun elemento, al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati. Detti disegni devono indicare la posizione prevista per l'apposizione obbligatoria del numero di omologazione CE:

Data e numero della pratica

Appendice 2

MODELLO

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

(Formato massimo A4 (210 x 297 mm))

Timbro
dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione³⁷
- la proroga dell'omologazione³⁸
- il rifiuto dell'omologazione³⁹
- la revoca dell'omologazione⁴⁰

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁴¹ rispetto alla direttiva [.../.../CEE], modificata da ultimo dalla direttiva [.../.../CE].

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

- 0.1. Marca (ragione sociale):
- 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecniche^{42 43}:
- 0.3.1. Posizione della macchina:
- 0.4. Categoria del veicolo⁴⁴:

³⁷ Cancellare la dicitura inutile.

³⁸ Cancellare la dicitura inutile.

³⁹ Cancellare la dicitura inutile.

⁴⁰ Cancellare la dicitura inutile.

⁴¹ Cancellare la dicitura inutile.

⁴² Cancellare la dicitura inutile.

⁴³ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

⁴⁴ Definita nell'allegato II sezione A della direttiva 2007/46/CE.

- 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

- 1. Ulteriori informazioni (se pertinente): cfr. addendum
 - 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
 - 3. Data del verbale di prova:
 - 4. Numero del verbale di prova:
 - 5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
 - 6. Luogo:
 - 7. Data:
 - 8. Firma:
 - 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.
-

Addendum alla scheda di omologazione CE n. [...]

**concernente l'omologazione come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli
a motore in applicazione della direttiva [.../.../...]**

1. Informazioni supplementari
 - 1.1. Composizione dell'entità tecnica;
 - 1.2. Marchio di fabbrica o commerciale del(i) tipo(i) di veicolo(i) a motore sui quali deve essere installato il silenziatore⁴⁵
 - 1.3. Tipo(i) di veicolo e corrispondente(i) numero(i) di omologazione CE:
 - 1.4. Motore
 - 1.4.1. Tipo (accensione comandata, diesel):
 - 1.4.2. Cicli: due tempi, quattro tempi
 - 1.4.3. Cilindrata totale:
 - 1.4.4. Potenza massima netta del motore ... kW a ... giri/min⁻¹
 - 1.5. Numero di rapporti di trasmissione:
 - 1.6. Rapporti di trasmissione:
 - 1.7. Rapporto/i asse motore:
 - 1.8. Valori del livello sonoro:

veicolo in movimento: ... dB(A), velocità stabilizzata prima dell'accelerazione a ... km/h


veicolo fermo: ... dB(A), a ... min⁻¹
 - 1.9. Valore della contropressione:
 - 1.10. Eventuali restrizioni riguardo ai requisiti di utilizzo e di montaggio:
2. Eventuali osservazioni:

⁴⁵ Se vengono indicati diversi tipi, i punti da 1.3 a 1.10 incluso devono essere compilati per ciascun tipo.

Appendice 3

Esempio di marchio di omologazione CE

a \geq 12 mm



030148 $\frac{a}{3}$

Il dispositivo di scappamento o il suo elemento recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è stato omologato in Spagna (e 9) ai sensi della direttiva 92/97/CEE (03) con il numero di omologazione di base 0148.

Le figure sono puramente indicative.

ALLEGATO III

⊠ PRESCRIZIONI TECNICHE ⊠

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui:
 - a) ai punti 2, 6.1, 6.2.1 e 6.3 e agli allegati da 3 a 10 del regolamento UN/ECE n. 51⁴⁶;
 - b) ai punti 2 e 6 e agli allegati da 3 a 5 del regolamento UN/ECE n. 59⁴⁷.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue:
 - a) per «veicolo a vuoto» si intende un veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;
 - b) per «modulo di comunicazione» si intende la «scheda di omologazione» (appendice 2 degli allegati I e II);
 - c) per «parti contraenti dei rispettivi regolamenti» si intende «Stati membri»;
 - d) per «regolamento n. 51» e «regolamento n. 59» si intende la «direttiva [.../.../...]»;
 - e) la nota 1 del punto 2.2.6 va intesa come segue: «Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 2007/46/CE».

⁴⁶ GU L 137 del 30.5.2007, pag. 68.
⁴⁷ GU L 326 del 24.11.2006, pag. 43.



ALLEGATO IV

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 7)

Direttiva 70/157/CEE del Consiglio
(GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16)

Punto X.3 dell'allegato I dell'atto di adesione del 1972
(GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14)

Direttiva 73/350/CEE della Commissione
(GU L 321 del 22.11.1973, pag. 33)

Direttiva 77/212/CEE del Consiglio
(GU L 66 del 12.3.1977, pag. 33)

Direttiva 81/334/CEE del Consiglio
(GU L 131 del 18.5.1981, pag. 6)

Direttiva 84/372/CEE della Commissione
(GU L 196 del 26.7.1984, pag. 47)

Direttiva 84/424/CEE del Consiglio
(GU L 238 del 6.9.1984, pag. 31)

Punto IX.4 dell'allegato I dell'atto di adesione
del 1985
(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

Direttiva 87/354/CEE del Consiglio
(GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)

limitatamente al punto 1
dell'allegato

Direttiva 89/491/CEE della Commissione
(GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43)

limitatamente al primo
trattino dell'articolo 1 e
all'allegato I

Direttiva 92/97/CEE del Consiglio
(GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1)

Punto XI.C.I.2 dell'allegato I dell'atto di adesione
del 1994
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21)

Direttiva 96/20/CE della Commissione
(GU L 92 del 13.4.1996, pag. 23)

Direttiva 1999/101/CE della Commissione
(GU L 334 del 28.12.1999, pag. 41)

Punto 1.A.2 dell'allegato II dell'atto di adesione
del 2003
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 56)

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81)

limitatamente al
punto (A)(2) dell'allegato

Direttiva 2007/34/CE della Commissione
(GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49)

Parte B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 7)

| Direttiva | Termine di attuazione | Termine di applicazione |
|------------|----------------------------------|-------------------------|
| 70/157/CEE | 10 agosto 1971 | - |
| 73/350/CEE | 28 febbraio 1974 ⁽¹⁾ | - |
| 77/212/CEE | 1° aprile 1977 ⁽²⁾ | - |
| 81/334/CEE | 1° gennaio 1982 ⁽³⁾ | - |
| 84/372/CEE | 30 settembre 1984 ⁽⁴⁾ | - |
| 84/424/CEE | 31 dicembre 1984 ⁽⁵⁾ | - |
| 87/354/CEE | 31 dicembre 1987 | - |
| 89/491/CEE | 1° gennaio 1990 | - |
| 92/97/CEE | 30 giugno 1993 ⁽⁶⁾ | - |
| 96/20/CE | 30 settembre 1996 ⁽⁷⁾ | - |

| | | |
|-------------|------------------------------|----------------|
| 1999/101/CE | 31 marzo 2000 ⁽⁸⁾ | 1° aprile 2000 |
| 2006/96/CE | 31 dicembre 2006 | - |
| 2007/34/CE | 5 luglio 2008 | 6 luglio 2008 |

⁽¹⁾ In conformità con l'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 73/350/CEE:

1. A decorrere dal 1° marzo 1974 gli Stati membri non possono per ragioni concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento:
 - rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE, o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/156/CEE), o l'omologazione di portata nazionale,
 - vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di questo tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE), modificata per ultimo dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1974 gli Stati membri
 - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/156/CEE) per un tipo di veicolo il cui livello sonoro e il dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE), modificata per ultimo dalla presente direttiva;
 - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo il cui livello sonoro ed il dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE), modificata per ultimo dalla presente direttiva.
3. A decorrere dal 1° ottobre 1975 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli il cui livello sonoro ed il dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE), modificata per ultimo dalla presente direttiva.

⁽²⁾ In conformità con l'Articolo 2 della direttiva 77/212/CEE:

1. A decorrere dal 1° aprile 1977, gli Stati membri non possono, per ragioni concernenti il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento:
 - rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE, o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata dall'atto di adesione, o l'omologazione di portata nazionale,
 - vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di questo tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva,

2. A decorrere dal 1° aprile 1980, gli Stati membri:
 - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi al prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva;
 - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi al prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva .

Tuttavia, per quanto concerne i veicoli della categoria 1.1.6. di cui all'articolo 1, la data del “1° aprile 1980” è sostituita da quella del “1° aprile 1982”.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1982 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

⁽³⁾ In conformità con l'Articolo 2 della direttiva 81/334/CEE:

1. Con decorrenza 1° gennaio 1982, gli Stati membri non possono:
 - rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE od il rilascio del documento di cui all'articolo 10, punto 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, oppure l'omologazione di portata nazionale, né
 - vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

adducendo motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico, se il livello sonoro ed il dispositivo di scarico di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. Con decorrenza 1° ottobre 1984, gli Stati membri:
 - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, punto 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scarico non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva;
 - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scarico non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.
3. Con decorrenza 1° ottobre 1985, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scarico non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

⁽⁴⁾ In conformità con l'Articolo 2 della direttiva 84/372/CEE:

1. Con decorrenza dal 1° ottobre 1984, gli Stati membri non possono:
 - rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE od il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, oppure l'omologazione di portata nazionale,

- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

adducendo motivi concernenti il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. Con decorrenza dal 1° ottobre 1985, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro e il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE come modificata,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. Con decorrenza dal 1° ottobre 1986, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

⁽⁵⁾ In conformità con l'Articolo 2 della direttiva 84/424/CEE:

1. Con decorrenza 1° gennaio 1985, gli Stati membri non possono, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scappamento,

- né rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE, oppure l'omologazione di portata nazionale,
- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. Con decorrenza 1° ottobre 1988, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro e il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva;
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Tuttavia, per i veicoli della categoria 5.2.2.1.3 di cui all'articolo 1, purché muniti di motore diesel, e per i veicoli della categoria 5.2.2.1.4, la data "1° ottobre 1988" è sostituita dalla data "1° ottobre 1989".

3. Con decorrenza 1° ottobre 1989, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Per i veicoli della categoria 5.2.2.1.3 di cui all'articolo 1, purché muniti di motore diesel, e per i veicoli della categoria 5.2.2.1.4, la data "1° ottobre 1989" è sostituita dalla data "1° ottobre 1990".

(6) (a) In conformità con l'Articolo 2 della direttiva 92/97/CEE:

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1993, gli Stati membri non possono:
 - negare, per un determinato tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,
 - vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scappamento, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento del tipo di veicolo a motore, ovvero dei veicoli stessi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.
2. Con decorrenza dal 1° ottobre 1995, gli Stati membri:
 - non possono più concedere l'omologazione CEE o rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, per tipi di veicolo a motore,
 - devono negare l'omologazione di portata nazionale per tipi di veicolo a motore,il cui livello sonoro e il cui dispositivo di scappamento non siano conformi agli allegati della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.
3. Con decorrenza dal 1° ottobre 1996, gli Stati membri vietano la prima messa in circolazione dei veicoli a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi agli allegati della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

(6) (b) In conformità con l'Articolo 3 della direttiva 92/97/CEE:

Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali solo per i veicoli a motore conformi alla presente direttiva. Tali incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:

- essi devono riguardare la totalità dei veicoli di produzione nazionale e d'importazione che siano commercializzati sul mercato di uno Stato membro e soddisfino, in anticipo, le disposizioni della presente direttiva, che dovranno essere rispettate nel 1995;
- essi devono cessare alla data iniziale di applicazione obbligatoria dei valori del livello sonoro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 3, per i nuovi veicoli;
- essi devono corrispondere, per ciascun tipo di veicolo, ad un importo sostanzialmente inferiore al sovraccosto delle soluzioni tecniche introdotte per permettere di rispettare i valori fissati nonché del loro montaggio sul veicolo.

La Commissione deve essere tempestivamente informata in merito ai progetti intesi a istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al primo comma. La Commissione deve dare il suo consenso anteriormente all'applicazione degli incentivi e tener conto, in particolare, dell'impatto di questi incentivi sul mercato interno.

(7)

In conformità con l'Articolo 2 della direttiva 96/20/CE:

1. A decorrere dal 1° ottobre 1996, gli Stati membri non possono:
 - rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scarico, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
 - rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico,

per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico, se i veicoli o i dispositivi di scarico sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri:
 - non possono più rilasciare l'omologazione CE,
 - devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.
3. In deroga al precedente paragrafo 2, e relativamente ai prezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 70/157/CEE, purché tali dispositivi
 - siano destinati al montaggio su veicoli in circolazione,
 - siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

(8)

In conformità con l'Articolo 2 della direttiva 1999/101/CE:

1. A decorrere dal 1° aprile 2000, gli Stati membri non possono:
 - rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
 - rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento,

per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2000, gli Stati membri:
 - non possono più rilasciare l'omologazione CE,
 - devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. In deroga al paragrafo 2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 70/157/CEE, purché tali dispositivi
- siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione,
 - siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.
-

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Direttiva 70/157/CEE | Presente direttiva |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| — | Articolo 2 |
| Articolo 2, alinea | Articolo 3, alinea |
| Articolo 2, primo trattino | Articolo 3, lettera a) |
| Articolo 2, secondo trattino | Articolo 3, lettera b) |
| Articolo 2 <i>bis</i> , paragrafo 1 | — |
| Articolo 2 <i>bis</i> , paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 1 |
| — | Articolo 4, paragrafo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 5 |
| Articolo 4, paragrafo 1 | — |
| Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 6 |
| — | Articolo 7 |
| — | Articolo 8 |
| Articolo 5 | Articolo 9 |
| Allegati I, II e III | Allegati I, II e III |
| — | Allegato IV |
| — | Allegato V |